

Avv. Guido Martinelli  
Avv. Marilisa Rogolino  
Avv. Ernesto Russo  
Avv. Carmen Musuraca

Bologna, li 25/11/2016

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

## **Circolare 26/A**


### **Certificati medici**

Con la nota allegata il Ministero della Salute ha differito al **31 maggio 2016** il termine entro cui il CONI dovrà fornire a FSN, DSA ed EPS le indicazioni per operare le necessarie distinzioni tra le diverse tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria.

Le distinzioni che dovranno essere operate sono tra: **a)** i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate (obbligo di certificazione); **b)** i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico; **c)** i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Di fatto il CONI dovrà dare indicazioni per distinguere le attività sportive non agonistiche da quelle ludico-motorie per cui non è obbligatoria la certificazione medica.

Cordiali saluti

Avv. Guido Martinelli  




Ministero della Salute

Ufficio Legislativo  
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma



Ministero della Salute  
LEG

0005625-P-28/10/2015  
I.B.b.a/2013/3882



168727154

NOTA INTEGRATIVA DELLA NOTA 16 GIUGNO 2015 ESPLICATIVA  
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 8 AGOSTO 2014  
RECANTE "LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI  
MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA".

Con riferimento alla nota in oggetto, il CONI ha richiesto che venga differito il termine del 31 ottobre 2015, entro il quale il medesimo Ente avrebbe dovuto impartire, sentito questo Dicastero, idonee indicazioni per consentire alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, di distinguere, nell'ambito di tali attività:

- a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
- b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
- c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

La richiesta di differimento del termine è stata motivata con la diversità delle discipline sportive, che impone necessariamente un supplemento di analisi per individuare le tre tipologie di tesseramento.

Alla luce di quanto sopra, al paragrafo "Attività non agonistica: distinzione tra diverse tipologie di tesseramento

Ministero della Salute

GG

0005625-P-28/10/2015

I.4.c.c/5



GAB

viene differito il termine ivi recato del 31 ottobre 2015, al  
31 maggio 2016.

Si pregano le SS.LL. di voler assicurare la massima  
diffusione della allegata nota.

.....

IL CAPO DI CABINETTO



GR





*Ministero della Salute*

Ufficio di Gabinetto

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

GAB

0000512-P-28/10/2015

I.4.c.c/5



AI PRESIDENTI DELLE REGIONI E  
DELLE PROVINCE AUTONOME

AGLI ASSESSORI ALLA SANITA'  
DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME

ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

AL CONI

ALLA FNOMCeO

ALLA FEDERAZIONE MEDICO  
SPORTIVA ITALIANA

LORO SEDI

**OGGETTO:** NOTA INTEGRATIVA ALLA NOTA ESPLICATIVA FORMALIZZATA IN DATA 17 GIUGNO 2015 RELATIVA AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 8 AGOSTO 2014 RECANTE "LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA".

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio di Gabinetto in data 17 giugno 2015, con allegata la nota esplicativa a firma del Capo Ufficio Legislativo dello scrivente Ministero, e si allega l'unita nota (all.1), che modifica, a seguito della richiesta del CONI - per le motivazioni indicate nella nota allegata- il paragrafo "Attività non agonistica: distinzione tra diverse tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria", della citata nota esplicativa, nel senso che

'ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria" della nota del 16 giugno 2015, dello scrivente Ufficio, le parole "31 ottobre 2015" sono sostituite con le seguenti "31 maggio 2016".

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Avv. Maurizio Borgo)